

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 20 marzo 2018, n. 89
Società San Giovanni S.r.l. di Casarano (LE). Rilascio accreditamento istituzionale per un modulo di n. 2 Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 6 posti letto complessivi denominato "LE CORTI", sito in Casarano (LE) alla Corte 1° Scoglio di Quarto nn. 13 e 15, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della Legge Regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione."*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

in Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 – *"Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private"* prevede all'art. 3 il *"Gruppo Appartamento"*, ovvero struttura residenziale socio - riabilitativa a minore intensità assistenziale, accoglie utenti già autonomizzati in uscita dal circuito psichiatrico riabilitativo.

La Legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i., rubricata *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"*, all'art. 24, comma 1 prevede che *"Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6."*

Con nota del 31/07/2017 il legale rappresentante della Società San Giovanni S.r.l. di Casarano (LE) ha presentato a questa Sezione istanza di accreditamento istituzionale della struttura in oggetto ai sensi dell'art.

24, comma 1 della L.R. n. 9/2017, dichiarando:

“

- Che la struttura formata da un modulo di n° 2 gruppi appartamento, per 6 posti letto, è in possesso del parere di compatibilità per il fabbisogno territoriale, rilasciato dalla Regione Puglia con Determinazione del Dirigente del servizio Regionale APS n° 4 del 18 gennaio 2012.
- Che la struttura è in possesso della autorizzazione all'esercizio rilasciata dalla Regione Puglia con atto Dirigenziale n. 24 del 17 febbraio 2014.
- Che la struttura è in possesso dei requisiti ulteriori in conformità a quanto richiesto dal R.R. n. 7/2002 e dal R.R. n. 3/2005 e s.m. e i.
- che la Responsabilità Sanitaria è affidata al Dott. Andrea Mazzeo nato a Grumo Appula (Ba) il 4 febb. 1952 e res. a Lecce alla Via R. Sanzio n. 29, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari in data 30.12.1976 e specialista in PSICHIATRIA in data 27.11.1981, iscritto presso l'Ordine dei Medici della provincia di LECCE in data 12 01 1977 al numero 2718.”

ed allegandovi:

“

1. Verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. 28.05.2004 e smei n°4 del 18.01.2012;
2. autorizzazione all'esercizio n. 24 del 17 febbraio 2014 Regione Puglia;
3. Copia diploma laurea responsabile sanitario Dott Andrea Mazzeo.”

Con nota prot. n. A00_183/5742 del 24/10/2017 trasmessa al legale rappresentante ed al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BR e, per conoscenza, al Direttore Generale, al Direttore del DSM della ASL LE ed al Sindaco del Comune di Casarano, questa Sezione ha comunicato quanto segue:

“(…) in riferimento alla Direzione Sanitaria della struttura si rappresenta che:

- l'art. 12 della L.R. n. 9/2017, nel definire i requisiti del Responsabile Sanitario di ciascuna struttura sanitaria, al comma 8 ha stabilito che “Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dal comma 1 dell'art. 15 – nonies del D.lgs. 502/1992 e successive modificazioni”;
- il sopra citato comma 1 dell'art. 15 – nonies del D. Lgs. 502/92 s.m.i., come modificato dall'art. 22 comma 1 della Legge n.183 del 4 Novembre 2010, stabilisce che “Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.”.

Pertanto, alla luce della sopra riportata normativa, rilevato che il Responsabile Sanitario, Dott. Andrea Mazzeo, è nato il 04/02/1952, la S.V. dovrà trasmettere alla scrivente Sezione copia dell'istanza con cui il Dott. Andrea Mazzeo chiede alla Società “San Giovanni S.r.l.” di Casarano (LE) di permanere in servizio quale Responsabile Sanitario nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo, sino al settantesimo anno di età (quindi, in ogni caso, non oltre il 04/02/2022), e dell'autocertificazione resa dallo stesso Dott. Andrea Mazzeo ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., con allegata copia del documento d'identità, in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio effettivo svolto, considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro datore di lavoro e/o quale libero professionista, notiziando in merito anche il Direttore Generale ed il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE.

Posto quanto innanzi;

verificato, in relazione alla istanza di accreditamento di cui sopra, il possesso delle condizioni richieste dal citato art. 24, comma 1;

richiamato l'art. 20, comma 1 della L.R. n. 9/2017, il quale stabilisce che “L'accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai

requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa” ed il successivo art. 24, comma 3, il quale prevede che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”;

visto l’art. 29, comma 9 della medesima L.R. 9/2017, il quale stabilisce che “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”;

nelle more della trasmissione, da parte del legale rappresentante della “San Giovanni S.r.l.”, della documentazione sopra indicata, si invita il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR, ai sensi degli art. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura in oggetto, finalizzato alla verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici, relativi alla tipologia di struttura “Gruppo Appartamento” (...).”.

Con nota prot. n. 7957 del 30/01/2018 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BR ha comunicato a questa Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante della Società San Giovanni S.r.l. *“che il personale di questo Dipartimento, all’uopo preposto, ha concluso l’istruttoria finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento per un modulo di n. 2 Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 6 posti letto complessivi, denominato “LE CORTI”, ubicato nel Comune di Casarano (LE) alla Corte 1° Scoglio di Quarto civv. 13-15.*

La stessa ha dato esito favorevole, determinando il possesso dei requisiti ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 7 del 27.11.2002. e R.R. 13.01.2005 n. 3.

Si allega griglia di verifica redatta dal personale all’uopo preposto.”.

Con PEC del 12/03/2018 il legale rappresentante della Società San Giovanni S.r.l., in riscontro alla nota prot. A00_183/3515 del 12/03/2018 con cui questa Sezione sollecitava l’integrazione della documentazione ai fini della conclusione del procedimento di accreditamento istituzionale, ha trasmesso copia della dichiarazione sostitutiva di certificazione con cui il Dott. Andrea Mazzeo dichiara *“di prestare servizio come direttore sanitario della struttura Gruppo Appartamento San Giovanni srl “LE CORTI” con sede in Casarano (LE) alla corte Scoglio di Quarto 13-15 dal giorno 03 agosto 2016 svolgendo n° 2 ore settimanali di attività medico-psichiatrica”, e copia della nota del 25/10/2017 con cui il Dott. Andrea Mazzeo, in relazione all’incarico di direttore sanitario presso il Gruppo Appartamento “Le Corti” San Giovanni sito in Casarano (LE) alla corte Scoglio di Quarto 13-15, chiede “di permanere in servizio quale responsabile sanitario nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo, sino al settantesimo anno di età (quindi non oltre il 04.02.2022).”.*

Per quanto sopra, si propone di rilasciare, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017, l’accreditamento istituzionale di un modulo di n. 2 Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) denominato “LE CORTI” con n. 6 posti letto complessivi, sito in Casarano (LE) alla Corte 1° Scoglio di Quarto nn. 13 e 15, gestito dalla Società San Giovanni S.r.l di Casarano (LE), con la prescrizione di trasmettere entro n. 30 (trenta) giorni dalla

notifica del presente provvedimento l'autocertificazione del Direttore Sanitario Dott. Andrea Mazzeo, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio effettivo svolto, considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro datore di lavoro e/o quale libero professionista, notiziando in merito anche il Direttore Generale ed il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE, e con la precisazione che:

- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017, il legale rappresentante del Società San Giovanni S.r.l di Casarano (LE), entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”*;
- ai sensi dell'art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati (strutture private e professionisti accreditati n.d.r.)”*.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017, l'accreditamento istituzionale di un modulo di n. 2 Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) denominato "LE CORTI" con n. 6 posti letto complessivi, sito in Casarano (LE) alla Corte 1° Scoglio di Quarto nn. 13 e 15, gestito dalla Società San Giovanni S.r.l di Casarano (LE), con la prescrizione di trasmettere entro n. 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento l'autocertificazione del Direttore Sanitario Dott. Andrea Mazzeo, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio effettivo svolto, considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro datore di lavoro e/o quale libero professionista, notiziando in merito anche il Direttore Generale ed il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE, e con la precisazione che:
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017, il legale rappresentante del Società San Giovanni S.r.l di Casarano (LE), entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
 - ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;
 - ai sensi dell'art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati (strutture private e professionisti accreditati n.d.r.)"*;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società San Giovanni s.r.l., Corso XX Settembre 23, Casarano (LE);
 - al Direttore Generale della ASL LE;
 - al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL LE;
 - al Sindaco del Comune di Casarano.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e governo dell'offerta/all'Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Giovanni Campobasso)